

News



IN QUESTO NUMERO

• Focus	1
• Novità legislative	2
• Prassi	3
• Sentenze	4

FOCUS

Il domicilio digitale

Dal 06 luglio 2023 tutti i cittadini, dotati di PEC, potranno eleggere il proprio domicilio digitale, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali con la Pubblica Amministrazione. Il domicilio digitale del privato cittadino potrà essere consultato sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).

Il domicilio digitale è, quindi, un indirizzo elettronico, che coincide con la PEC o con un recapito certificato qualificato a norma eIDAS - Regolamento UE n. 910/2014. Si tratta di uno strumento di semplificazione, volto a migliorare i rapporti tra amministrazione, cittadini e aziende e in grado di garantire la sicurezza e la tracciabilità delle notifiche di atti pubblici e di comunicazioni. Con la registrazione del proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno, per cui, in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevole risparmio di tempo e costi di spedizione.

Le comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e cittadini mediante domicilio digitale hanno, pertanto, valore legale di notifica. Gli effetti dell'utilizzo del domicilio digitale sono equiparati agli effetti prodotti dalla raccomandata ordinaria, ragione per cui il domicilio digitale deve essere un dato pubblico, reperibile per il suo utilizzo.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale, consultabile nel registro INAD:

- Le persone fisiche maggiorenni;
- I professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi, o collegi ai sensi della l. 4/2013;
- Gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nel registro INI-PEC.

Le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute, a partire dal 6 luglio 2023, ad utilizzare per tutte le comunicazioni con valenza legale (es. verbali di sanzioni amministrative) il domicilio digitale eventualmente eletto dal cittadino. L'indice Nazionale dei Domicili Digitali potrà essere consultato da chiunque, senza necessità di autenticazione e solo inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale.

Per eleggere il proprio domicilio digitale sarà necessario accedere al portale: <https://domiciliodigitale.gov.it> e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, si dovrà inserire il proprio indirizzo pec, da eleggere come domicilio digitale.

Per i professionisti iscritti già a INI-PEC è prevista l'automatica importazione su INAD del domicilio digitale, in qualità di persona fisica, ferma la possibilità di modificarlo, indicando un diverso indirizzo pec.

Il registro INAD andrà quindi ad affiancarsi al Registro INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) e al Registro IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

Tutte le informazioni relative ai domicili digitali (elezione, modifica o cessazione) sono, per cui, contenute in tre diversi elenchi pubblici di libera consultazione:

- 1) Registro INI-PEC per le imprese e i professionisti iscritti in albi e ordini professionali o presenti in elenchi pubblici gestiti dallo Stato (obbligati ad eleggere domicilio digitale).
- 2) Registro IPA per la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi (obbligati ad eleggere domicilio digitale).
- 3) Registro INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) per le persone fisiche maggiorenni, i professionisti e gli enti di diritto privato non presenti negli elenchi INI-PEC o IPA (facoltà e non obbligo di eleggere domicilio digitale).

NOVITÀ LEGISLATIVE

Legge di bilancio 2024

In attesa della pubblicazione, riportiamo per punti le novità in materia di lavoro e previdenza:

articolo 5 – (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti);

articolo 6 – (Misure fiscali per il welfare aziendale)

articolo 7 – (Detassazione dei premi di risultato)

articolo 9 – (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

articolo 10 – (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

articolo 17 – (Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

articolo 23 – (Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione della compensazione dei crediti)

articolo 26 – (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata)

articolo 27 – (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)

articolo 28 – (Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

articolo 29 – (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

articolo 30 – (Misure di flessibilità in uscita)

articolo 31 – (Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO)

articolo 32 – (Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

articolo 33 – (Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

articolo 34 – (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante Fondo sociale per occupazione)

articolo 36 – (Misure in materia di congedi parentali)

articolo 37 – (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

articolo 40 – (Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

Seguiranno dettagli sulle misure di maggiore interesse.

PRASSI

Titolare effettivo – Nel caso di institore o procuratore quali obblighi di comunicazione

Come è noto, l'11 dicembre 2023 scade il termine per le imprese con personalità giuridica (Srl; Spa; Sapa...), per le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni...) e per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, per comunicare telematicamente alla Camera di Commercio di riferimento il nominativo e i dati del/i titolare/i effettivo/i.

L'obbligo è stato introdotto in adempimento a quanto stabilito dall'art. 21 D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e dal D.M. n. 55 del 11 marzo 2022 al fine di agevolare la lotta al riciclaggio.

L'individuazione del/i titolare/i effettivo/i segue dei precisi criteri.

Per le imprese con personalità giuridica il titolare effettivo è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale.

Solo se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto, per l'individuazione del titolare effettivo si dovranno osservare nell'ordine i seguenti criteri:

- 1)Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- 2)Controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- 3)Esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante della società;
- 4)Possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Pertanto, solo quando l'individuazione del titolare effettivo non è possibile perché nessun soggetto nella persona giuridica soddisfa la condizione richiesta, si dovrà passare al criterio successivo, fino a che non si individui un soggetto che possa essere definito titolare effettivo.

L'istitore o procuratore generale (rientrando nel quarto e ultimo criterio di individuazione) potrà/dovrà, pertanto, essere individuato e comunicato come titolare effettivo solo quando nella persona giuridica non vi sia un soggetto che:

- 1)Abbia la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- 2)Abbia il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- 3)Abbia il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- 4)Eserciti un'influenza dominante nella società in virtù di vincoli contrattuali.

Qualora vi siano più soggetti che soddisfino le condizioni richieste dovranno essere tutti comunicati come titolari effettivi.

Whistleblowing

La Guida Operativa di Confindustria

Approssimandosi la scadenza del 17.12.2023, data in cui le imprese che hanno occupato, in media, nell'ultimo anno, almeno 50 lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che, pur non raggiungendo tale ultimo livello dimensionale, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs n. 231/2001 devono definire dei propri canali e modelli organizzativi interni in ambito di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali Confindustria ha elaborato una utile guida rivolta alle imprese che devono implementare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 24/2023.

Il documento, disponibile al seguente link

<https://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/guida-operativa-whistleblowing>

offre un sunto della normativa e degli spunti pratici, e soprattutto pone l'accento, oltre che sugli adempimenti strettamente connessi alla procedura di segnalazione, alla protezione dei dati, evidenziando come sia necessario, in uno con la procedura da attivare, impostare un sistema di trattamento dei dati specifico, nel rispetto della normativa di cui al GDPR e del d.l.s 196/2003 e ss.mm.ii.

Dalla lettura della norma, delle circolari e delle buone prassi, si evince come la corretta applicazione della normativa di tutela del segnalante, preveda la specifica e dettagliata definizione dei propri canali e modelli organizzativi interni in ambito di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

SENTENZE

LAVORO

Cassazione, sez. Lav., ordinanza 26 settembre 2023 n. 27331

Dimissioni con procedura telematica

La Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce dell'art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015, le dimissioni e le risoluzioni consensuali debbono necessariamente passare, pena l'inefficacia degli atti, attraverso la procedura telematica prevista dal D.M. applicativo. Le uniche eccezioni sono quelle conciliative avanti agli organismi ex art. 410 e 411 cpc e quelle avanti ad un funzionario dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, ex art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001.

È questo il principio della tipicità delle forme che supera il concetto delle dimissioni per "fatta concludentia" seguito, ad esempio, dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 20 del 27 maggio 2022.

Cassazione civile sez. lav., 19 ottobre 2023, n.29101

Se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta

Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta.

BANCARIO

Cassazione Civile Sez. Unite, 6 settembre 2023, Prima Presidente M. Cassano

Finanziamenti - ammortamento alla francese - tasso effettivo differente - indeterminatezza condizioni pattuite

La Prima Presidente della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite la pronuncia sulla validità dell'ammortamento alla francese privo di indicazione del regime di capitalizzazione adottato e sull'applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito; e nel caso affermativo quali conseguenze ne derivino. Quanto precede anche sotto il profilo dell'indeterminatezza delle condizioni pattuite

Cassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977, Pres. Di Virgilio, Rel. Giannaccari (ordinanza)

Finanziamento - consumatore - rimborso costi per estinzione anticipata

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in sede di appello perché non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a Tizo che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l'assenza della norma attuativa del CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.

Il magistrato che si occuperà del rinvio dovrà applicare i seguenti principi di diritto:

“L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

“E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.

REAL ESTATE

Cassazione civile sez. II, 5 settembre 2023, n. 25869

Il promissario acquirente inadempiente deve risarcire al promittente venditore anche gli importi versati per l'IMU

La Corte di Cassazione, con un'innovativa pronuncia, ha ritenuto che, qualora l'inadempimento del promissario acquirente abbia comportato il permanere in capo al promittente venditore degli obblighi tributari relativi all'immobile, quale l'IMU, il primo è tenuto al risarcimento di tale danno in favore della parte adempiente.

Il danno in questione, infatti, è direttamente riconducibile alla violazione contrattuale del promissario acquirente.

La sentenza in esame è assolutamente innovativa, dato che non vi sono analoghi precedenti della Suprema Corte.

RISARCIMENTO DANNI

Tribunale Sulmona sez. I, 24 maggio 2023, n.131

Risarcimento ai familiari della vittima - riduzione in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima determina la sua cooperazione nella causazione dell'evento. Ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente tenuto a risarcire il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, in quanto il comportamento del trasportato non interrompe il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta. Nel caso in cui la morte sia stata provocata anche da lesioni che il trasportato non avrebbe potuto evitare neppure attraverso l'utilizzo delle cinture, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso.

Tribunale Torino sez. IV, 19 maggio 2023, n.2115

Risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato - onere della prova in capo al danneggiato

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e il nesso causale con la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

CONDOMINIO

Cassazione civile sez. II, 19 ottobre 2023, n. 29070

Immobile pignorato sito in condominio: in assemblea può votare il proprietario esecutato, salvo che il giudice dell'esecuzione non abbia previsto diversamente

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere chi, in caso di pignoramento di un immobile sito in un edificio condominiale, debba presenziare e votare alle assemblee condominiali: il proprietario/debitore esecutato oppure il custode nominato dal giudice.

Secondo la Corte di Cassazione il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all'assemblea e a votare per la quota millesimale posseduta, fino a quando non viene emesso il decreto di trasferimento della proprietà in favore dell'aggiudicatario.

In caso di nomina, ad opera del giudice dell'esecuzione, di un custode del bene pignorato, quest'ultimo, salvo diversa istruzione operativa, non potrà presenziare alle assemblee condominiali, non essendo tale attività inclusa tra i compiti dell'ausiliario.

Cassazione civile sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29427

I condomini non fanno un uso corretto dei contenitori per la raccolta differenziata? L'amministratore non è responsabile in solido con i singoli condomini

La vicenda origina dalla sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Roma all'amministratore di un condominio, per la violazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nel quale è espressamente previsto l'obbligo dell'amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

In particolare, gli ispettori avevano verificato l'erroneo inserimento nei bidoni dei rifiuti differenziati.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, richiamando un proprio precedente, che l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale.

L'amministratore, infatti, può essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi.

Tale solidarietà non può essere fondata neppure sull'art. 6 della L. 689/1981 (che disciplina la solidarietà in caso di illecito amministrativo), dato che l'amministratore ha la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

All'esito la Suprema Corte, disapplicando il regolamento comunale del Comune di Roma nella parte in cui sanziona il mancato rispetto dell'amministratore di condominio agli obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori dei rifiuti, ha cassato la sentenza impugnata e annullato le determinazioni dirigenziali opposte.

FALLIMENTARE

Tribunale Salerno, 10/10/2023

Composizione negoziata – Misure protettive – Negoziazione assegno post-datato

La tipicità delle misure protettive, così come la verifica della sussistenza dei presupposti per la conferma delle stesse, comportano un attento esame del Giudice designato e le stesse potranno essere concesse ovvero negate a seconda che siano previste dalla normativa e che rispondano alla ratio sottesa alla loro stessa concessione.

Cassazione civile sez. III, 28/08/2023, n.25361

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria --- Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità

La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l. fall.

Ordinanza del 03 ottobre 2023 del Tribunale Civile di Brescia

Opera il privilegio processuale di cui all'art. 41 comma 2 TUB a fronte dell'apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII del debitore esecutato? La parola alla Corte di Cassazione

Il Tribunale di Brescia ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché venga chiarito se sia o meno opponibile il privilegio processuale previsto dall'art. 41 comma 2 TUB in favore del creditore fondiario, in caso di apertura della liquidazione controllata prevista dal CCII a carico del debitore esecutato.

L'anzidetta disposizione normativa consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del credito fondiario di proprietà del debitore anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Il dettato normativo, però, non prevede espressamente tale privilegio processuale per le altre procedure concorsuali di cui al CCII, tra cui la liquidazione controllata.

Da qui, la difficoltà interpretativa delle disposizioni di legge.

Ad oggi, data anche la novità del dettato normativo, non vi sono precedenti in termini e la questione è ampiamente dibattuta in dottrina, ove si rinvencono posizioni contrapposte che rispecchiano l'attuale panorama della giurisprudenza di merito.

La questione è certamente di grande interesse ed attualità, considerate le importanti conseguenze che proietta sull'accertamento dei crediti, il riparto endoconcorsuale dei loro titolari, nonché la disciplina delle interferenze tra le procedure esecutive e quelle concorsuali.

Si attende ora la pronuncia della Prima Sezione della Suprema Corte, chiamata ad enunciare il principio di diritto sul punto.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione